



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME GIURISPRUDENZIALI DEL PROCESSO DEL LAVORO

TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE LAVORO, 14 aprile 2021

MARINO	giudice
C. A. e altri	ricorrente
Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità	convenuto

Pubblico impiego presso la Regione Siciliana - Personale di qualifica non dirigenziale - Retribuzione accessoria – C.C.R.L. del comparto non dirigenziale della Regione Siciliana – Fondo di Amministrazione per il Miglioramento delle Prestazioni (F.A.M.P.) - L. R. 9 del 7 maggio 2015 art. 50 comma 2 – Riduzione del 20% dell’importo del Fondo – Applicabilità allo stanziamento di bilancio – Inapplicabilità agli importi dovuti ad ogni singolo dipendente

La norma regionale in discussione, art. 50 c.2 della l.r. sic. 9/2015, pertanto va intesa come disposizione che non interviene sullo strumento di regolamentazione del trattamento accessorio, che resta rimesso alla contrattazione collettiva, quanto come espressamente e testualmente recita quale norma di disciplina della misura – ridotta del 20% - del budget da destinare al personale dell’amministrazione regionale del comparto non dirigenziale ivi menzionato.

L’ammontare del suddetto budget [...], in ipotesi, potrebbe essere sia insufficiente a coprire integralmente il trattamento economico accessorio che eccedente, nell’un caso potendo determinarsi, [...] la riduzione proporzionale degli emolumenti in concreto distribuiti in misura proporzionale tra i vari dipendenti considerati i criteri di spettanza per ciascuno, come oggetto di contrattazione decentrata in relazione all’appartenenza alle diverse categorie, nell’altro realizzandosi piuttosto un’economia di spesa.

Estensore delle massime avv. Orazio Sciacca